DISCIPLINA DEGLI ORARI DI LAVORO NELLE AZIENDE INDUSTRIALI

Art. 8

E' autorizzata, in base a contratti collettivi di lavoro, l'aggiunta alla durata massima normale di lavoro di un periodo che non superi le due ore al giorno e le 12 ore settimanali, od una durata media equivalente in un periodo determinato, allo scopo di permettere alle aziende di far fronte ad aumenti straordinari di lavoro, e a condizione in ogni caso che le ore di lavoro straordinario siano compensate con un aumento di retribuzione nella misura che sara' stabilita dai contratti collettivi di lavoro.

Versione in vigore dal 20 giugno 1933, non più in vigore dal 10 novembre 1937 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina degli orari di lavoro nelle aziende industriali
Estremi	Legge 16 marzo 1933, n. 527
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1933

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-degli-orari-di-lavoro-nelle-aziende-industriali/art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it